

FOGLIO INFORMATIVO

PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

F.I. n. 2 – condizioni valide dal 01/04/2010

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25/07/2003

INFORMAZIONI SULLA FINANZIARIA

Apulia prontoprestito S.p.A. (Società del gruppo bancario bancApulia – ABI n.34561) - Sede Legale: Via Tiberio Solis, 40 – 71016 San Severo (FG) – Tel.: 0882/201111 www.bancapulia.it – www.apuliaprontoprestito.it – apuliaprontoprestito@bancapulia.it - Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 e ss.c.c.: bancApulia S.p.A. - Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese Foggia n.02875460244 - Capitale sociale €236.000.000,00 interamente versato - Iscritta al n. 32387 dell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/93 - Iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DISTRIBUTTRICE/MEDIATRICE E SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

[•] SOCIETA' DISTRIBUTTRICE / MEDIATRICE	[•] SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

-capitale lordo mutuato (o preso a prestito): "per capitale lordo mutuato si intende l'importo nominale risultante dall'importo unitario di ciascuna rata mensile moltiplicato per il numero complessivo delle rate costanti previste dal piano di ammortamento".

-cessione del quinto della pensione: è un prestito personale non finalizzato ed a tasso fisso, concesso ai pensionati pubblici e privati ed estinguibili con cessione di quote della pensione fino ad un quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. Le condizioni particolari di erogazione sono stabilite dalla specifica normativa e in particolare, dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni (tra cui l'art. 13-bis della legge n. 80 del 14/05/2005 (di conversione del d.l. 14/3/2005 n. 35, con cui è stato modificato ed integrato l'art. 1 – commi 2-bis e ss. del DPR n. 180/1950), dal relativo Regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e dal D.M. 27/12/2006 n. 313.

-Debito residuo: Porzione di un prestito che rappresenta il capitale che il debitore deve ancora versare al creditore. Esso non comprende gli interessi .

-Durata del finanziamento: Intervallo temporale concordato dal Creditore e dal Debitore entro cui il Debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

-Estinzione anticipata: Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al Debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati e, se previsto nel contratto, di un compenso, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (1% del capitale residuo nel caso di operazioni di credito al consumo);

-Garanzia: Valore presentato dal Debitore al Finanziatore a fronte della concessione di un prestito, su cui il Creditore si può rivalere in caso di insolvenza del debitore. Le garanzie possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico, come una casa o una macchina) o personali (come per esempio la firma di un Coobbligato, una fideiussione). Per i finanziamenti di cui al DPR n. 180/50 è richiesta, ai sensi dell'art. 54 del suddetto decreto, è obbligatoria la copertura assicurativa per il rischio premorienza o, se non pensionato, anche per il rischio di impiego.

-Insolvenza: Mancato o ritardato rimborso all'Ente Finanziatore di una o più rate da parte del Debitore.

-Costi Assicurativi: Premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione in virtù della quale il mutuatario ha ottenuto, nell'interesse del mutuante, copertura del rischio di decesso avvenuto prima dell'estinzione del debito. Sono escluse dalla copertura eventuali rate insolte (e relativi interessi di mora) scadute prima del decesso del Mutuatario.

-Interessi di mora: Tasso di interesse, a carico del debitore, applicato nel caso di ritardo nel pagamento delle rate periodiche e per il periodo di ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste, sulla base delle previsioni contrattuali.

- Netto ricavo del prestito: somma che effettivamente rimane a disposizione del mutuatario, al netto delle commissioni corrisposte alla banca committente ed alla società finanziaria, delle spese di istruttoria (ove applicate), dei costi assicurativi (o di garanzia) e delle spese di bollo ed oneri fiscali. Tale somma potrà essere anche sensibilmente inferiore al capitale lordo preso a prestito".

-Compenso per estinzione anticipata: Compenso aggiuntivo eventualmente chiesto al Debitore per l'estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all'1% del capitale residuo.

-Piano di ammortamento: Modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo.

-Quota capitale: Porzione della rata periodica di rimborso che rappresenta la parte di capitale preso in prestito che viene restituita con il pagamento della rata stessa.

-Quota interessi: Porzione della rata periodica di rimborso che rappresenta la parte degli interessi maturati sul capitale preso in prestito che viene restituita con il pagamento della rata stessa.

-Rata: Versamento periodico da corrispondere alla Finanziaria come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

-TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) / ISC (Indicatore Sintetico di Costo): E' l' indicatore del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua. Comprende gli oneri accessori quali ad esempio le spese di istruttoria e le spese di apertura pratica. Non comprende l'imposta di bollo e gli altri oneri fiscali. Non vi è sostanziale differenza tra il concetto di TAEG e quello di ISC.

-TAN (Tasso Annuo Nominale): Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Debitore dovrà corrispondere al Finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non rientrano gli oneri accessori, le spese e le imposte.

-valore attualizzato del prestito: per valore attualizzato del prestito si intende l'importo che rappresenta il valore attuale del prestito concesso, scorporato della quota degli interessi ricompresi nelle rate mensili stabilite dal piano di ammortamento

-TEG (tasso effettivo globale dell'operazione di finanziamento). E' un indicatore, espresso in punti percentuali, utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraia di cui all'articolo 2 della legge n. 108/1996, dato dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) in vigore per la categoria di operazione di finanziamento rilevata

trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze aumentato della metà. Viene calcolato tenuto conto degli interessi, commissioni, costi assicurativi e/o di garanzia, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (escluse quelle per gli oneri fiscali collegati all'erogazione).

- **capitale erogato:** è la somma che l'Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo e quanto pagato per suo conto in dipendenza degli oneri di attivazione del prestito stesso. E' al netto degli importi detratti per l'estinzione di eventuali altri prestiti in corso di ammortamento;

- **cessione pro solvendo:** negozio giuridico mediante il quale viene ceduto il credito in luogo del pagamento, ma il Cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il debito non sia estinto

- **agente in attività finanziaria:** soggetto iscritto nell'analogo Elenco professionale tenuto presso l'U.I.F. (Ufficio d'Informazione Finanziaria già Ufficio Italiano Cambi) che propone i prodotti finanziari dell'intermediario e può, se munito di procura, sottoscriverne i relativi contratti;

- **mediatore creditizio:** soggetto iscritto nell'analogo Albo professionale tenuto presso l'U.I.F. che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le banche e gli intermediari Finanziari con la clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse

- **Commissioni Istituto Finanziatore:** Rappresentano la remunerazione per le prestazioni quali l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo, la elaborazione dei dati in funzione del D. Lgs. 231/2007 e della legge 108/96, le perdite per la differenza di valuta tra la data di erogazione iniziale e la data di decorrenza dell'ammortamento, per la copertura del rischio di interesse per tutta la durata dell'operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, nonché per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto.

- **Commissioni Accessorie:** Dovute agli Intermediari Finanziari o agli Agenti in attività Finanziaria o al Mediatore Creditizio eventualmente intervenuti, nella misura percentuale del capitale lordo mutuato convenuta e comunque nell'ambito del limite massimo indicato nel documento di sintesi, cui il Mutuatario abbia discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per il complesso di attività e servizi che questi hanno posto a disposizione per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita dal contratto di finanziamento sottoscritto; 2) concorrere all'attività pre-istruttoria del prestito; 3) assisterlo fino all'erogazione del prestito; 4) ogni altra attività di servizio e di acquisizione documentale prestata.

- **Oneri fiscali (imposta di bollo):** in misura fissa pari ad euro 14,62.

- **Spese (postali, notifica, registrazione, ecc.):** Per le spese postali, di notifica e di registrazione (se eventualmente eseguita), Le spese indicate, sostenute o da sostenersi nel corso del contratto, sono comprensive anche dell'invio dei rendiconti periodici e, nel caso delle delegazione, degli oneri di riscossione imposti dagli enti datori di lavoro ai sensi della Circolare 63/1996 del Ministero del Tesoro.

- **Spese di istruttoria pratica:** Spese per l'analisi di concedibilità del finanziamento, per i relativi controlli ed accessi alle Banche Dati.

- **Oneri relativi al rimborso dei costi sostenuti dall'Ente Previdenziale per l'effettuazione delle trattenute:** Oneri annui richiesti dall'ente finanziario al pensionato prima della stipula del contratto per ogni contratto di finanziato e trattenuti in un'unica soluzione in sede di liquidazione del prestito. In caso di estinzione anticipata, trattandosi di un onere connesso al numero di trattenute effettuate, saranno rimborsati al debitore per la parte relativa al periodo non maturato.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

1. Cessione del Quinto:

Prestito non finalizzato al consumatore, a tasso di interesse fisso, estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il mutuatario abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato. Il prestito è disciplinato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e dal relativo Regolamento esecutivo emanato con il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché dagli artt. 1198 e seguenti c.c.. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del mutuatario ad opera del proprio datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa all'intermediario cessionario. L'operazione deve essere assistita da garanzia assicurativa contro il rischio morte e di perdita dell'impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.

Per i PENSIONATI è stato introdotto il prestito non finalizzato al consumatore pensionato contro cessione del quinto della pensione con l'art. 13-bis del decreto legge 14/03/2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14/05/2005, n. 80; è regolamentato, in via non esclusiva, dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2006 n. 313 e dalle vigenti disposizioni dei competenti Enti Previdenziali. Si rende applicabile, altresì, la normativa della cessione del quinto dello stipendio di cui sopra, con l'accorgimento di sostituire la retribuzione con l'emolumento pensionistico, il datore di lavoro con l'Ente previdenziale competente e limitare le polizze assicurative unicamente al rischio morte.

Informazioni sul soggetto erogante: Le operazioni di Finanziamento possono essere eseguite dalla nostra società anche in qualità di mandante di istituti bancari e finanziari con noi convenzionati, ovvero i contratti di prestito possono essere da noi a questi ultimi ceduti.

Reti Esterne: i contratti possono essere conclusi mediante l'intervento della rete dei nostri Agenti in Attività Finanziaria, ovvero di Mediatori Creditizi con noi convenzionati. Si precisa che questi ultimi non agiscono e tanto meno rappresentano l'Intermediario. Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Si evidenzia, inoltre, che i Mediatori Creditizi che entrano in contatto con la nostra società Intermediaria, vengono da noi remunerati anche per conto del Cliente all'esito della conclusione del contratto per cui nessun ulteriore corrispettivo deve essere direttamente loro versato in relazione ai contratti con noi stipulati.

Durata: il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi.

Tempi di erogazione: L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato solo dopo che sarà stato ottenuto il benessere o nulla osta da parte dell'ente datore di lavoro o Ente Previdenziale e dopo che saranno stati trattenuti gli oneri di cui ai capi "A, B, C, D, E, F, G, H" del prospetto Condizioni Economiche e comunque allorché la Mandataria sarà in possesso ed avrà verificato l'idoneità di tutta la documentazione propedeutica al prestito.

Assicurazione e garanzia dell'ammontare del prestito: A garanzia del mancato adempimento, da parte del Mutuatario, dell'obbligazione di rimborso di finanziamento, Per le operazioni di cessione del quinto della pensione viene stipulata apposita polizza ad esclusiva copertura del rischio morte. Il premio assicurativo "garanzia Caso Morte" è il premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione in virtù della quale il mutuatario ha ottenuto, nell'interesse del mutuante, copertura del rischio di decesso avvenuto prima dell'estinzione del debito, il cui costo sarà scomputato dal netto ricavo. La polizza stipulata a copertura del rischio morte del pensionato estingue ogni debito del mutuatario, lasciando indenni gli eredi dalla posizione debitoria preesistente. Sono escluse dalla copertura assicurativa eventuali rate insolite (e relativi interessi di mora) scadute prima del decesso del mutuatario.

Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda all'estratto della convenzione proposto dalla compagnia di assicurazione.

Rischio tipico dell'operazione: Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

Estinzione anticipata

Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Qualora il Mutuatario non versi in un'unica soluzione entro tale data dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza. In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati sotto le lettere «B-C-D-E-F» riportate nel frontespizio non saranno rimborsabili neppure parzialmente. Conseguentemente il Cliente fruirà esclusivamente dell'abbuono della quota di interessi e degli oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dall'Ente Previdenziale per l'effettuazione delle trattenute per il periodo di ammortamento non goduto. Relativamente ai "Costi Assicurativi", di cui alla lettera «h» riportata nel frontespizio, la parte di premio pagata e non goduta sarà rimborsata nei tempi ed alle modalità disciplinate nella documentazione ricevuta in sede di sottoscrizione della Copertura Assicurativa

CONDIZIONI ECONOMICHE a carico del Cliente afferenti le operazioni di prestito rimborsabile mediante CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

I valori sono indicati nelle loro entità massime e quelli in percentuale sono applicati sul capitale lordo mutuato; con riferimento alla data della proposta contrattuale.

I. Rata Mensile di rimborso	Nel limite max. del quinto della pensione
II. Numero Rate	120 mensili
III. Capitale Lordo da Rimborsare	Euro 80.000
IV TAN (Tasso nominale annuo)	5,00 %
V. TAEG/ISC	22,29%
VI TEG	22,29%
A. Interessi (al TAN)	Euro 17.146,00
B. Commissioni Istituto Finanziatore (Cessionaria)	Euro 4.923,68
C. Commissioni Accessorie	Euro 0
D. Oneri fiscali (imposta di bollo in misura fissa su contratto) in rivalsa	Euro 14,62
E. Spese (postali, notifica, ecc.)	Euro 15
F. Spese Istruttoria	Euro 150,00
G. Costi assicurativi e/o di garanzia "Caso Morte"	Euro 10.000,00
H. Onere relativo al rimborso dei costi sostenuti dall'Ente Previdenziale per l'effettuazione delle trattenute	Euro 198,00 (onere totale in funzione della durata del finanziamento)
NETTO RICAVO (III-A-B-C-D-E-F-G-H)	Euro 47.552,93
- Interessi di mora	TAN maggiorato di 0 punti percentuali
- Oneri fiscali connessi alla comunicazione alla Clientela (imposta di bollo)	Euro 1,81 nei casi previsti dalla Legge
- Recupero spese di comunicazioni alla clientela, per singola comunicazione oltre i bolli	Euro 3,50
- Estinzione anticipata (compenso massimo)	1% del capitale residuo
- Spese emissione duplicati di documento	Euro 10,00 (in caso di richiesta)
- Spese emissione conteggio estintivo	Euro 10,00
- Recupero per invio duplicato documenti	Euro 3,50

TABELLA RILEVAZIONE TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) e TASSO SOGLIA AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA IN VIGORE NEL II TRIMESTRE 2010

- Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	14,86% fino a 5.000,00 euro; 11,88% oltre i 5.000,00 euro
- Tasso Soglia (50% in più del TEGM del punto precedente)	22,29% fino a 5.000,00 euro; 17,82% oltre i 5.000,00 euro

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Cessioni DEL QUINTO DI PENSIONE

Art. 1 - Il documento di sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Costituzione del mutuo - Il Cedente, valendosi della facoltà di cedere il quinto della sua pensione in base alle vigenti disposizioni di legge, con riguardo al Testo Unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni (tra cui l'art. 13-bis della legge n. 80 del 14/05/2005 (di conversione del d.l. 14/3/2005 n. 35, con cui è stato modificato ed integrato l'art. 1 - commi 2-bis e ss. del DPR n. 180/1950), al relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, al D.M. 27/12/2006 n. 313, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile, è costituito e si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Cessionario, con effetto dal momento dell'erogazione in suo favore, dell'importo lordo di cui al sub «II», che si obbliga con il presente atto a restituire mediante la cessione pro-solvendo delle quote di cui al sub «II» della sua pensione uguali, mensili e consecutive, pari all'importo indicato al sub «I», comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, con gli effetti previsti, rispettivamente, dal D.P.R. n. 180/50, dal relativo regolamento e dal D.M. 27/12/2006 n. 313, nonché dall'art. 1198 del codice civile. Il prestito si intende concesso al tasso nominale annuo (TAN) di cui al sub «IV», corrispondente all'importo di cui al sub «A», a scalare mensilmente. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG/ISC) relativo al presente prestito, comprensivo di tutti gli oneri indicati dal successivo art. 5, con esclusione delle spese e commissioni per la rivalsa degli oneri erariali, come da comunicazioni di Banca d'Italia, è pari a quanto indicato al sub «V» calcolato ipotizzando l'anno composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto Ministero del Tesoro 6 maggio 2000.

Ai fini dell'applicazione al contratto delle condizioni economiche pro-tempore vigenti, come da foglio informativo allegato e dei tassi debitori di cui alla L. 108/96, si fa riferimento alla data dell'erogazione in suo favore. Resta inteso che eventuali modificazioni delle condizioni economiche in senso sfavorevole al Mutuatario, che fossero intervenute nel periodo intercorrente tra la data della proposta contrattuale e quella dell'erogazione, saranno prive di effetto per quest'ultimo.

Art. 3 - Notifica all'Ente erogatore del trattamento pensionistico - Il presente contratto sarà notificato all'Ente erogatore del trattamento pensionistico, che è obbligato, ai sensi delle norme di legge richiamate dall'art. 2 e per quanto possa occorrere anche per volontà del Mutuatario medesimo, ad iniziare entro il terzo mese successivo alla notifica del presente atto a prelevare mensilmente dalla pensione di quest'ultimo l'importo della quota ceduta e così di seguito, ininterrottamente, fino alla totale estinzione del debito. L'Ente erogatore, entro il 10 di ciascun mese, verserà a favore del Cessionario gli importi mensili delle quote cedute a mezzo bonifico sul c/c postale CODICE IBAN IT80Z0760115700000071076228, intestato a Apulia prontoprestito spa. È facoltà del Cessionario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.

Art. 4 - Netto Ricavo - Il Cedente prende atto che, per la detrazione delle spese, delle commissioni, dei costi assicurativi e/o di garanzia e di tutti gli oneri a suo carico, di cui all'art. 5, il Netto Ricavo e quindi l'importo a lui erogato ammonta alla somma indicata alla voce «NETTO RICAVO» riportata sul frontespizio, al lordo di eventuali estinzioni di precedenti prestiti in corso di ammortamento.

Art. 5 - Ritenute sulla liquidazione - In sede di liquidazione del prestito il Cedente autorizza il Cessionario a trattenere, in un'unica soluzione, gli importi relativi alle seguenti spese e commissioni contenute sul frontespizio sotto le lettere «A-B-C-D-E-F-G-H». Tali importi sono relativi alle commissioni dovute al Cessionario alla cui organizzazione il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi per le attività conclusive del prestito (es.: remunerazione del capitale, definizione dei relativi rapporti contabili, eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario, eventuale delega alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata), alle commissioni per l'attività svolta dall'agente o dal mediatore creditizio eventualmente intervenuto nell'operazione di prestito, alla rivalsa degli oneri erariali, alle spese contrattuali fisse (tra le quali le spese di notifica e di eventuale registrazione), all'istruttoria della pratica per le attività preliminari del prestito, al costo assicurativo o di garanzia anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione o alla garanzia INPDAP in virtù della quale il Mutuatario ha ottenuto, nell'interesse del mutuatante, la copertura del rischio di decesso avvenuto prima dell'estinzione del debito, agli oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dall'Ente Previdenziale per l'effettuazione delle trattenute.

Art. 6 - Estinzione anticipata - Il Cedente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Qualora il Mutuatario non versi in un'unica soluzione entro tale data dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza. In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati sotto le lettere «B-C-D-E-F» riportate nel frontespizio non saranno rimborsabili neppure parzialmente, come anche non saranno rimborsabili quelli espressi nel successivo art. 14. Conseguentemente il Cedente fruirà esclusivamente dell'abbuono della quota di interessi e degli oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dall'Ente Previdenziale per l'effettuazione delle trattenute per il periodo di ammortamento non goduto. Relativamente ai «Costi Assicurativi», di cui alla lettera «g» riportata nel frontespizio, la parte di premio pagata e non goduta sarà rimborsata nei tempi ed alle modalità disciplinate nella documentazione ricevuta in sede di sottoscrizione della Copertura Assicurativa.

Art. 7 - Condizioni di efficacia del contratto ed erogazione del prestito - Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 in ordine al momento di perfezionamento del contratto, il Cedente non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo della cessione così come definito dal precedente art. 4, se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e, in specie, se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo, o atto ad esso equipollente, da parte dell'Ente previdenziale erogatore della prestazione di quiescenza e non sarà stato verificato dalla Cessionaria l'avvenuto adempimento delle altre condizioni previste e l'assenza di elementi ostativi o pregiudizievoli a suo carico. Il Cessionario è autorizzato a trattenere e compensare dal Netto Ricavo della cessione, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti (anche non a fronte di cessione di quote della pensione) e/o pignoramenti sull'emolumento, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni (estinzione a cui il Cessionario provvederà a proprio insindacabile giudizio). Il Cedente, ora per allora ed in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti e/o vincoli gravanti sulla sua pensione compiuta dal Cessionario, accettando inoltre che tutte le somme corrisposte a tale titolo siano detratte dal Netto Ricavo.

Art. 8 - Debitore Ceduto - Per «Debitore Ceduto» deve intendersi l'Ente previdenziale che liquida la pensione del Cedente e qualsiasi altra Amministrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum od un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

Art. 9 - Riduzione della pensione - Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la pensione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto della pensione ridotta, così come previsto dagli articoli 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50, oltre al rispetto dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del

27/12/2006 in vigore dal 08/02/2007.

art. 10 - Copertura Assicurativa del rischio di decesso del mutuatario - A maggior garanzia del Cessionario e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute, per premiorienza del Cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1891 del codice civile e dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/50 viene contratta, ad esclusivo beneficio del Cessionario, una polizza di assicurazione vita con Compagnie di Assicurazione riconosciute dalla Cessionaria e con cui questa ha sottoscritto specifici accordi, per l'ammontare complessivo delle quote cedute per l'intera durata dell'operazione. Per effetto di tale polizza, del costo pari a quanto indicato sub «G» la premiorienza del mutuatario determina a favore del mutuante la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, con esclusione di eventuali rate insolute del finanziamento scadute prima del decesso del mutuatario, computato alla data del decesso del mutuatario. A ricezione del residuo importo, da parte del mutuante, il debito si considera estinto. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del mutuatario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal mutuatario a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art.2120 del c.c.) o indennità equipollente, somme maturate presso "Fondo Pensione".

Art. 11 - Elezione di domicilio - Il Cedente, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, elegge come domicilio la residenza indicata sul frontespizio del presente contratto od alternativamente altro indirizzo come indicato sul frontespizio del presente contratto od alternativamente la sede dell'Ente Previdenziale indicata sul frontespizio del presente contratto e s'impegna contestualmente a comunicare con tempestività ogni eventuale e successiva variazione. Il Cessionario si impegna a recepire la variazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Art. 12 - Interessi di mora - Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti su ciascuna rata scaduta e non pagata gli interessi di mora nella misura indicata sul frontespizio. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora (dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo sino al giorno del loro effettivo pagamento), ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà del Cessionario di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2° comma del codice civile.

Art. 13 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto - Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall'art. 1186 codice civile in caso di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dell'emolumento od assegno, o di ritardato versamento da parte dell'Ente Previdenziale anche di una sola delle rate pattuite, il Cedente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e il Cessionario potrà dichiarare risolto con effetto immediato il contratto. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto il Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta del Cessionario, tutte le somme dovute per l'estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori nonché le eventuali spese stragiudiziali e giudiziali occorse.

Art. 14 - Spese ed imposte fiscali - Le spese e le tasse di bollo e di registro, in caso d'uso, del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto dell'eventuale registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cedente, il quale autorizza, ora per allora, l'Ente Previdenziale a trattare dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Cessionario o da chi per esso. Tale trattativa dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua retribuzione cedibile come disposto dall'art. 2 del citato Testo Unico. La presente operazione è soggetta ad imposta di bollo in misura fissa.

Art. 15 - Procedure concorsuali a carico dell'Ente previdenziale - Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od apertura di altra procedura concorsuale, anche non liquidatoria, a carico dell'Ente previdenziale, il Cessionario potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinuncia espressamente a favore del Cessionario e sino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 297/82. Il Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare il Cessionario di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.

Art. 16 - Comunicazioni periodiche - Il Cessionario fornisce per iscritto al Cedente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione che dia completa e chiara informazione sullo stato del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni annuali si intendono tacitamente approvati dal Cedente in mancanza di opposizione scritta che pervenga al Cessionario entro 60 giorni da quello della ricezione delle suddette comunicazioni.

Art. 17 - Reclami - I reclami vanno inviati, anche per lettera raccomandata A/R, ad Apulia prontoprestito S.p.A. - Ufficio Reclami presso bancApulia - Via Tiberio Solis n.40, 71016 San Severo (FG), FAX 0882/201388 o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica (e-mail) ufficioreclami@bancapulia.it o anche tramite la Sezione dedicata alla "Presentazione Reclami" del sito www.apuliaprontoprestito.it, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il cliente, se non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice, può presentare ricorso a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Associazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie), ove l'intermediario committente ha aderito per i servizi di "conciliazione" o di "arbitrato". Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere all'intermediario.

E' fatto comunque salvo il diritto del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria

Art. 18 - Integrazioni e modificazioni - Il Cedente si impegna ora per allora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo od integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione del presente contratto.

Art. 19 - Cessione del contratto e del credito - Il Cedente consente fin d'ora che l'Istituto finanziatore ceda a terzi il presente contratto ovvero i diritti di credito da esso derivanti, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento all'obbligo in capo all'eventuale nuovo Cessionario di non diminuire le tutele a favore del Cedente originario.

Art. 20 - Recesso - Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (c.d."Codice del Consumo") e successive modificazioni ed integrazioni, il Cedente ha facoltà di recedere dal presente contratto, entro e non oltre 14 giorni dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo, senza penalità, inviando una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Apulia prontoprestito spa, con sede in San Severo (FG) 71016 Via Tiberio Solis n. 40. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cedente avesse ottenuto, a qualsiasi titolo.

Art. 21 - Legge applicabile e Foro competente - Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto si applicano le leggi e la giurisdizione italiana.

[..] Dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento.

Il Mutuatario Luogo e data, li

Il Sottoscritto, incaricato dell'identificazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità, di aver proceduto, in nome e per conto di Apulia prontoprestito S.p.A., all'identificazione del Richiedente, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive integrazioni e che le firme apposte sulla presente richiesta sono vere e autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Richiedente i cui dati personali, riportati nella presente domanda, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi in corso di validità, esibiti in originale.

Luogo..... data.....

(Timbro e firma del Soggetto abilitato)

Apulia prontoprestito S.p.A.